

**AGEVOLAZIONI**

*Incentivi per le assunzioni al rush finale*

Alessandro Rota Porta ▶ pagina 29

**LAVORO**

**Sgravi sulle assunzioni  
in scadenza a fine anno**

Rota Porta ▶ pagina 29

**Agevolazioni.** C'è ancora tempo fino al 31 dicembre per fruire dei benefici contributivi o economici anche per più annualità

# Assunzioni, i bonus al rush finale

Scadono nel 2016 i tre sgravi per chi aumenta l'organico e il superbonus Garanzia giovani

**PER LE MICRO-IMPRESE**

Aliquota all'1,61 per cento per le aziende fino a nove dipendenti che fanno ricorso all'apprendistato

PAGINA A CURA DI

**Alessandro Rota Porta**

■ Con la fine del 2016 arrivano al capolinea una serie di agevolazioni sulle assunzioni: un panorama - quello dei bonus - destinato dunque a restringersi non poco. Di questa dinamica devono tener conto i datori di lavoro, poiché potranno contare su minori opportunità per inserire in organico nuove risorse limitando i capitoli di spesa. Anche se si attende di conoscere i dettagli delle nuove misure annunciate dal Governo per il 2017.

La prima uscita di scena è quella dei benefici collegati all'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, per via dell'abolizione di queste ultime. Dal 1° gennaio 2017 scatta, infatti, la previsione contenuta nel comma 71, dell'articolo 2, della legge 92/2012 che sancisce alcune novità in materia di licenziamenti collettivi con l'effetto di abrogare l'articolo 6, della legge 223/1991: dal prossimo 1° gennaio scompare, di conseguenza, l'agevolazione per le nuove assunzioni di lavoratori in mobilità sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di iniziali contratti a

termine, in via agevolata.

Le aziende che hanno in organico lavoratori assunti con questo tipo di bonus devono operare un'attenta valutazione sul da farsi per cercare di ottenere gli eventuali vantaggi residui (si veda l'articolo a fianco).

Alle battute conclusive anche il mini-esonero contributivo previsto dalla legge 208/2015, corrispondente alla riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 40% fino ad un massimo di 3.250 euro annuali, per la durata di 24 mesi dalla data di assunzione. L'agevolazione termina il prossimo 31 dicembre e sarà applicabile solo alle assunzioni avvenute entro tale data. Ovviamente, i benefici proseguiranno per i due anni successivi all'inserimento in azienda del lavoratore.

Questo sgravio non figura più nel disegno di legge di bilancio 2017 sebbene venga prevista una decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo uno stage post diploma o post laurea, consistente nello sgravio contributivo per tre anni del 100% fino a un massimo annuo di 3.250 euro.

L'esonero contributivo dovrebbe spettare (se non interverranno modifiche nell'esame parlamentare della legge di bilancio) per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato e lo potranno, appunto, portare in dote i giovani che abbiano svolto con lo stesso dato-

re percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato durante gli studi.

È, inoltre, previsto che l'Anpal (l'agenzia per le politiche attive creata con il Jobs act) metta in campo due incentivi destinati rispettivamente a rilanciare le assunzioni al Sud (in 8 regioni) di soggetti "svantaggiati" e l'inserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti Neet (i giovani che non studiano e non lavorano).

Tra i bonus in scadenza entro l'anno, figura anche (salvo proroghe) l'esonero contributivo totale previsto per le assunzioni in apprendistato da parte delle micro-imprese: si tratta di quella misura disposta dalla legge 183/2011 che prevede la decontribuzione Inps a carico del datore di lavoro, nei primi tre anni di durata dell'apprendistato, in capo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti e possiedono i requisiti de minimis.

In queste ipotesi, l'aliquota complessiva Inps si riduce - in generale - all'1,61% per i primi tre anni e le agevolazioni vengono mantenute all'11,61% per ulteriori 12 mesi dopo la



trasformazione del rapporto di apprendistato.

Finisce sempre con il 2016 la possibilità di assumere in via agevolata giovani che stanno svolgendo o hanno svolto un tirocinio con la formula della Garanzia giovani, la cui misura prevede un incentivo da 3mila fino a 12mila euro: si tratta del cosiddetto Superbonus - fruibile in 12 quote mensili di pari importo - disposto dal decreto direttoriale del Lavoro 16/2016 che scatta in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nell'ipotesi in cui il giovane (profilato come Neet) abbia svolto o stia ancora svolgendo un tirocinio curricolare o extra-curricolare nell'ambito del programma Garanzia giovani, avviato entro il 31 gennaio 2016.

Anche questo bonus è fruibile nel rispetto del limite del *de minimis*, pari a 200mila euro nell'arco di tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La mappa

Le agevolazioni in scadenza e le condizioni per fruirne

### ASSUNZIONI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ

**Contribuzione Inps pari al 10%**, per un **massimo di 12 mesi** nel caso di assunzione a termine. Scattano **altri 12 mesi** nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, in aggiunta (solo per contratti *full-time*) **al 50%**, per ogni mensilità, dell'**indennità di mobilità** che sarebbe spettata al lavoratore per massimo 12 mesi (o per un arco temporale maggiore correlato all'età e al luogo di residenza). Se, invece, l'assunzione avviene con **contratto a tempo indeterminato**, le agevolazioni spettano **per 18 mesi**, in aggiunta allo stesso contributo di cui al punto precedente. Il beneficio non si estende ai premi Inail *Articoli 8 e 25, legge 223/1991*

### ASSUNZIONI LEGGE DI STABILITÀ 2016

**Esonero dal versamento del 40%** dei contributi **per due anni** per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, **fino a 3.250 euro** all'anno. Le assunzioni agevolate devono avvenire entro il 31 dicembre 2016. I lavoratori assunti non devono essere stati occupati nei sei mesi precedenti con un contratto a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro. Sono **esclusi** i contratti di **apprendistato** e di **lavoro domestico**. Il bonus **non si può cumulare** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre norme *Articolo 1, commi da 178 a 181, legge 208/2015*

### APPRENDISTATO CON CONTRATTO PROFESSIONALIZZANTE

**Contributi** pressoché **azzerati** nelle aziende fino a 9 dipendenti nei **primi tre anni**, rimanendo ferma l'aliquota contributiva a carico del lavoratore (5,84%). Lo sgravio - per apprendisti assunti con contratto professionalizzante dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 - comporta per il datore di lavoro l'applicazione di un'aliquota dell'**1,61%** per i primi tre anni e dell'**11,61%** per i successivi. Nel caso di **aziende destinatarie** solo della **Cigs**, le aliquote variano, rispettivamente, al **2,21%** e al **12,21 per cento**. L'agevolazione è fruibile nei limiti del **de minimis** *Articolo 22, legge 183/2011*

### SUPERBONUS GARANZIA GIOVANI

Incentivo economico **da 3mila a 12mila euro**, fruibile in 12 quote mensili, applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) di **giovani Neet**: il bonus varia a seconda della **classe di profilazione** assegnata, nell'ambito del programma Garanzia giovani, al soggetto che porta in dote l'agevolazione. Il giovane deve provenire da un percorso di **tirocinio** attivato **entro il 31 gennaio 2016** (il tirocinio può essere in corso ovvero terminato, purché avviato entro tale data). L'agevolazione è fruibile nei limiti del "**de minimis**" *Decreto direttoriale del Lavoro 16/2016*